



**PROVVEDIMENTO N.DPC 121**

**DEL 02/04/2019**

DPC DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico

OGGETTO: **Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. – Diffida ex art.29-decies comma 9 – A.I.A. n.DPC025/192 del 05/10/2017.**

**DITTA: FGA srl**

**Sede impianto:** S.S. Pedemontana snc - Fossacesia (CH)

**Attività svolta:** galvanizzazione e zincatura di materiali ferrosi e non

**Codice IPPC** di cui all'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30m<sup>3</sup>

#### **IL DIRIGENTE**

(DGR 469 del 24.06.15 e s.m.i.)

**RICHIAMATA** l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/192 del 05/10/2017 rilasciata alla Ditta FGA srl per l'esercizio dell'attività IPPC di cui all'All.VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/06 di cui al punto 2.6. *“Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30m<sup>3</sup>”*, presso l'installazione sita in via SS Pedemontana, snc del comune di Fossacesia (CH) relativamente all'attività di galvanizzazione e zincatura di materiali ferrosi e non ferrosi.

**DATO ATTO** di quanto stabilito all'art.8 dell'AIA n. DPC025/192 del 05/10/2017 circa le prescrizioni relative allo scarico di acque reflue, in particolare:

*“Dovrà essere data comunicazione all'AC e all'ARTA Abruzzo della data dell'intervento per la realizzazione della condotta separata.*

*Pertanto, allo scarico SI devono essere rispettati i seguenti VLE:*

- *Tab.4 dell'all.5 parte III del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;*
- *Nel caso l'azienda verifichi in modo idoneo la tenuta del fosso cementato, ovvero si doti di condotta separata per lo scarico, i VLE sono quelli della Tab.3 all.5 alla parte III del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.”;*

**RICHIAMATO** il provvedimento n. DPC025/333 del 15/10/2018, precedentemente adottato nei confronti della Ditta FGA srl con il quale si diffidava:

1. *A riportare lo scarico S1 nei parametri di legge così come autorizzati all'art.8 del Provvedimento di AIA n.DPC025/192 del 05/10/2017 secondo cui "allo scarico S1 devono essere rispettati i seguenti VLE:*
  - *Tab.4 dell'all.5 parte III del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;*
  - *Nel caso l'azienda verifichi in modo idoneo la tenuta del fosso cementato, ovvero si doti di condotta separata per lo scarico, i VLE sono quelli della Tab.3 all.5 alla parte III del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., verificando il rispetto del VLE allo scarico secondo la prescrizione di cui all'art.8, punto f): "la verifica dei VLE allo scarico deve essere effettuata su un campione medio composito, proporzionale alla portata, relativo a tre ore di scarico";*
2. *A dare evidenza dell'installazione del campionatore automatico e del misuratore di portata allo scarico S1 che doveva essere previsto entro 5 mesi dal rilascio del provvedimento di AIA;*
3. *A **provvedere entro 10 giorni dal presente provvedimento** nel trasmettere l'evidenza del rispetto dei limiti richiamati al punto 1, nonché di quanto previsto al punto 2.*

**PRESO ATTO** della comunicazione della Ditta FGA del 05/03/2019 acquisita al prot.n. 71638 del 07/03/2019 avente ad oggetto "Attivazione scarico su corpo idrico recettore attraverso nuova tubazione di scarico in adiacenza Fosso Santa Maria Imbaro affinché le acque di scarico raggiungano il fiume Sangro senza possibilità di riversarsi nel fosso Santa Maria Imbaro", dalla quale risulta attivato lo scarico a partire dal 28/02/2019;

**VISTA** la nota dell'ARTA Abruzzo acquisita al prot.n.94686 del 27/03/2019 avente ad oggetto "Riscontro richiesta di sopralluogo prot.n.0351142/18 13/12/2018. Trasmissione esito campionamento scarico S1 – Ditta FGA Galvanica srl Sede Operativa in Fossacesia 66010 S.S. Pedemontana (CH). **Provvedimento AIA n.DPC025/192 del 05/10/2017**", dalla quale risultano, in esito al campionamento effettuato in data 23/01/2019 allo scarico S1, superati i limiti di scarico su suolo dei seguenti parametri di cui alla Tab.4 dell'All.5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii: pH, BOD5, azoto totale, COD, Tensioattivi totali, Boro, Manganese, Zinco e il saggio di tossicità acuta con Daphnia magna è risultato non accettabile;

### **CONSIDERATO**

- che l'intervento comunicato dalla Ditta è relativo esclusivamente alla realizzazione della tubazione necessaria al recapito delle acque reflue, non più su suolo ma su corpo idrico superficiale;
- che gli stessi parametri dello scarico S1, per cui è stato accertato il superamento dei limiti previsti dalla Tab.4 dell'All.5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii da ARTA con la nota sopra citata, risultano comunque superiori ai limiti previsti se confrontati con la Tab.3 dell'Allegato V alla parte III del decreto "Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura", e nello specifico tali superamenti riguardano i seguenti parametri: BOD5, COD, tensioattivi totali, Boro e Zinco nel caso di scarico su acque superficiali, mentre per scarico in pubblica fognatura: Tensioattivi totali, Boro, Zinco;
- che dagli stessi risultati analitici, il saggio di tossicità acuta con Daphnia magna è risultato non accettabile sulla base dei criteri indicati dalla nota 5 della Tab. 3 dell'All.5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
- che, così come previsto alla nota 5 della Tab. 3 dell'All.5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. "Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta

*delle sanzioni di cui al titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione”.*

**RICHIAMATO** quanto disposto all'art. 24 del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n.DPC025/192 del 05/10/2017 in caso di mancato adempimento delle prescrizioni autorizzative da parte del Gestore;

**CONSIDERATO** quanto stabilito al comma 9 dell'art.29-decies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.:  
*“In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:*

*a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*

*b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;*

*c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*

*d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.”*

## **DIFFIDA**

la Ditta **FGA srl** (di seguito denominata Gestore), con sede legale ed operativa in via SS Pedemontana, snc del comune di Fossacesia (CH), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore,

1. A riportare lo scarico S1 nei parametri di legge così come autorizzati all'art.8 del Provvedimento di AIA n.DPC025/192 del 05/10/2017 secondo cui “allo scarico S1 devono essere rispettati i seguenti VLE, dal momento in cui si è attivato lo scarico su corpo idrico superficiale:  
*“i VLE sono quelli della Tab.3 all.5 alla parte III del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.”*, verificando il rispetto del VLE allo scarico secondo la prescrizione di cui all'art.8, punto f): *“la verifica dei VLE allo scarico deve essere effettuata su un campione medio composito, proporzionale alla portata, relativo a tre ore di scarico”*;
2. A provvedere all'approfondimento delle indagini analitiche in virtù del risultato non accettabile del saggio di tossicità acuta con *Daphnia magna*, ricercando le cause di tossicità e prevedendone la rimozione;

3. A **provvedere entro 10 giorni dal presente provvedimento** nel trasmettere l'evidenza del rispetto dei limiti richiamati al punto 1, nonché di quanto previsto al punto 2.

Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

---

L'ESTENSORE  
(Dott.ssa Silvia DE MELIS)  
*f.to elettronicamente*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
(Dott. Vincenzo COLONNA)  
*f.to elettronicamente*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Iris FLACCO)  
*f.to digitalmente*